

L'agenda della crescita
IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE UE

La vittoria di Passera

Palazzo Chigi ora concorda con il ministro, la resistenza era venuta dalla Ragioneria

L'allarme delle imprese

A sollevare la questione era stata l'Ance: pronti al ricorso alla Ue in assenza di chiarimenti

Pagamenti Pa, inclusi i lavori pubblici

Circolare dello Sviluppo economico: tempi e sanzioni si applicano a tutti gli appalti

Giorgio Santilli
ROMA

«La nuova disciplina dei ritardati pagamenti introdotta in attuazione della normativa comunitaria 7/2011 si applica ai contratti pubblici relativi a tutti i settori produttivi, inclusi i lavori, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Dlgs n. 192 del 2012». È il passaggio chiave della circolare inviata dal capo di gabinetto del ministero dello Sviluppo economico, Mario Torsello, alle principali associazioni delle imprese di costruzioni che avevano lamentato il rischio di un'esclusione del settore dei lavori pubblici dalla nuova normativa sui tempi di pagamento della Pa. Nel Dlgs 192, che ha recepito le norme Ue sui tempi di pagamento nelle transazioni commerciali, dettando nuove regole anche per il settore pubblico, non veniva citato espressamente il settore edile e dei lavori pubblici: questo aveva messo in allarme il presidente dell'Ance, Paolo Buzzetti, che si era rivolto al

Governo per chiedere un chiarimento e aveva minacciato il ricorso a Bruxelles (si veda Il Sole 24 Ore del 15 novembre 2012).

Nel Governo era seguito un braccio di ferro tra il ministro dello Sviluppo economico, Corrado Passera, che subito si era pronunciato in favore di un inserimento esplicito dei lavori pubblici, e il ministero dell'Economia e in particolare la Ragioneria generale, contrari all'inclusione dei lavori.

Non a caso Passera, che ha impiegato due mesi per superare le resistenze nell'Esecutivo, ora chiama in causa Palazzo Chigi. «La Presidenza del Consiglio - afferma il documento dello Sviluppo economico - ha precisato che, sebbene il provvedimento non lo menzioni espressamente, esso deve ritenersi applicabile anche al settore edile. Ciò è stato argomentato sia sotto il profilo formale, rimarcando che l'espressione «prestazione di servizi» abbraccia inevitabilmente anche i lavori, sia a livello sistematico, rilevando che la disciplina generale, di matrice sovranazionale, in tema di ritarda-

ti pagamenti, non può che prevalere su regolamentazioni nazionali con essa eventualmente confliggenti».

Dopo aver risolto il nodo principale, la circolare fa una seconda, importante operazione giuridica: rilegge il codice degli appalti (Dlgs 163/2006) e il regolamento di settore (Dpr 207/2010) alla luce dei termini di pagamento (tempi e sanzioni) disposti dalla nuova disciplina. «Le disposizioni dettate dal codice dei contratti pubblici e dal regolamento di attuazione già vigenti per il settore dei lavori pubblici, relative ai termini di pagamento delle rate di acconto e di saldo nonché alla misura degli interessi da corrispondere in caso di ritardato pagamento, devono essere interpretate e chiarite alla luce delle disposizioni del decreto legislativo 192/2012, ritenendosi prevalenti queste ultime sulle disposizioni di settore confliggenti, tenendo conto anche dell'espressa clausola di salvezza, secondo cui restano "salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono

una disciplina più favorevole per il creditore».

L'inasprimento più severo delle sanzioni per i ritardati pagamenti della pubblica amministrazione nei lavori pubblici riguarda non tanto gli stati di avanzamento lavori (i cosiddetti Sal) quanto la liquidazione del saldo finale. In questo caso, infatti, il termine temporale di 90 giorni previsto oggi dal codice degli appalti è «incompatibile» con la disciplina europea e nazionale che prevede il termine di trenta giorni dalla verifica della prestazione (cioè dal certificato di collaudo). In questo caso, in caso di mancato rispetto, scatterebbe la corresponsione degli interessi semplici di mora su base giornaliera a un tasso che è pari al tasso di interesse applicato dalla Bce alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, in vigore all'inizio del semestre, maggiorato dell'8%, senza che sia necessaria la costituzione in mora».




© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.ediliziaeterritorio.it
isole24ore.com



Italia sempre in ritardo

I PAGAMENTI NEI LAVORI PUBBLICI IN ALCUNI PAESI EUROPEI

Paese	Termini di pagamento (numero di giorni calendari)	Interessi in caso di ritardato pagamento	Indice del livello di sanzione in caso di ritardo della Pa (base Italia=1,0)
 Francia	30 giorni	8,00%	2,6
 Germania	21 giorni (intermedio) 60 giorni (pagamento finale)	6,00%	2,0
 Italia	75 giorni (intermedio) 90 giorni (pagamento finale)	2,50% nei primi 120 giorni 5,27% successivamente	1,0
 Spagna	40 giorni	8,00%	2,6

ENTI RESPONSABILI DEI RITARDI DI PAGAMENTO

Valori in percentuale

Comuni	84
Province	43
Regioni	32
Ministeri	20
Asl	17
Consorzi	12
Altri	11
Anas	10
Ferrovie dello Stato	3

CAUSE PREVALENTI CHE HANNO DETERMINATO I RITARDI DEI PAGAMENTI DA PARTE DELLA PA

Valori in percentuale

Patto di stabilità interno per Regioni ed Enti locali	66
Trasferimento dei fondi da altre amministrazioni alle stazioni appaltanti	50
Mancanza di risorse di cassa dell'ente	47
Tempi lunghi di emissione del mandato di pagamento da parte della stazione appaltante	39
Tempi lunghi di emissione del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante	36
Dissesto finanziario dell'ente locale	20
Vischiosità burocratiche all'interno della stazione appaltante	13
Contenzioso	12
Perenzione dei fondi	12

Fonte: elaborazione Ance su documenti ufficiali